



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio
Ufficio Affari Amministrativi
Via Lunelli,4 - 38100 Trento
Tel. 0461/497010 - Fax 497078
E-Mail: serv.urbanistica@provincia.tn.it

ALLA
COMMISSIONE PROVINCIALE
PER LA TUTELA PAESAGGISTICO -
AMBIENTALE
SEDE

ALLE
COMMISSIONI COMPRESORIALI
PER LA TUTELA PAESAGGISTICO -
AMBIENTALE
LORO SEDI

AI
COMUNI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

Trento, **6 dicembre 2007**

Prot. n. **10257/07 - 13 ICB/LAM**

Oggetto: Tabella riepilogativa relativa al regime di salvaguardia del nuovo Piano Urbanistico Provinciale approvato definitivamente con deliberazione della Giunta provinciale n. 1959 di data 7 settembre 2007.

Con deliberazione n. 1959 di data 07 settembre 2007, la Giunta provinciale ha adottato definitivamente il progetto di nuovo Piano urbanistico provinciale ed ha approvato il relativo disegno di legge ai sensi degli articoli 33 e 34 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio) e s.m., confermando sostanzialmente il precedente regime di salvaguardia previsto dalle deliberazioni n. 2402 di data 17 novembre 2006 e n. 1279 di data 15 giugno 2007, con riferimento alle norme d'attuazione approvate in via definitiva.

In base a quanto previsto dalla deliberazione n. 1959 sopra citata, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 46 delle norme d'attuazione del nuovo PUP in materia di opere d'infrastrutturazione del territorio, bonifiche agrarie e di realizzazione d'attrezzature per l'esercizio di attività sportive all'aperto di carattere strategico, il regime di salvaguardia è riferito alle invarianti di cui all'articolo 8, alle aree agricole di cui all'articolo 37 ed alle aree agricole di pregio di cui all'articolo 38 delle norme d'attuazione del nuovo PUP, secondo le modalità di seguito specificate.

In particolare, il regime di salvaguardia comporta la necessità di acquisire il nulla-osta della Giunta provinciale, previo parere delle strutture provinciali competenti in materia, al fine del rilascio del titolo edilizio abilitativo per autorizzare la realizzazione delle opere che interessano le invariati di cui all'articolo 8 delle norme d'attuazione del nuovo PUP, tranne i casi in cui gli interventi sono subordinati al rilascio di atti di assenso da parte delle strutture provinciali competenti ai sensi delle leggi vigenti.

Il nulla-osta è richiesto anche per la realizzazione di nuovi edifici nelle aree agricole destinati all'esercizio dell'attività agrituristica di cui al comma 5 dell'articolo 37 delle norme d'attuazione del nuovo PUP, alla realizzazione di nuove strutture destinate alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, di impianti per il recupero ed il trattamento di residui zootecnici ed agricoli per la produzione di biogas, anche per la produzione di energia, di maneggi, nonché per l'esercizio di attività a carattere culturale, sportivo e ricreativo, purché richiedano unicamente la realizzazione di strutture di limitata entità e facilmente rimovibili, di cui al comma 3 dell'articolo 37 ed agli interventi per la realizzazione di manufatti ed infrastrutture di cui all'articolo 37, commi 3, 4 e 5 nelle aree agricole di pregio, ove, valutate le alternative, risulti dimostrata la non convenienza, anche sotto il profilo paesaggistico-ambientale, di ubicarli in altre parti del territorio, ai sensi dell'articolo 38, comma 4 delle stesse norme d'attuazione ferme restando le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.

Per la realizzazione di manufatti ed infrastrutture di cui all'articolo 37, commi 3, 4 e 5 nelle aree agricole di pregio, ad eccezione delle opere che interessano le invariati di cui all'articolo 8, in attesa della costituzione dell'organo provinciale di cui all'articolo 37, comma 5, lett. d) delle norme d'attuazione del piano, il nulla osta della Giunta provinciale è preceduto dal parere espresso da una conferenza di servizi alla quale partecipano funzionari designati dai dirigenti generali del Dipartimento Agricoltura ed Alimentazione e del Dipartimento Urbanistica ed Ambiente.

Ne consegue che le Commissioni per la Tutela del paesaggio ed i comuni sono tenuti a sospendere rispettivamente l'esame delle pratiche inerenti alle richieste d'autorizzazione paesaggistica e di rilascio dei titoli abilitativi edilizi per gli interventi che interessano le aree soggette alle disposizioni del PUP anzidette, in attesa dell'acquisizione del nulla-osta della Giunta provinciale.

Con l'occasione si evidenzia che in caso di progetti che riguardano la realizzazione della prima casa da parte dell'imprenditore agricolo, i comuni, prima di trasmettere la documentazione alla Provincia per il rilascio del nulla -osta, dovranno accertare e certificare che l'interessato soddisfa i requisiti di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 895 del 23 aprile 2004, attuativa dell'articolo 19 del PUP vigente; nel caso di interventi per l'esercizio dell'attività agrituristica soggetti a salvaguardia, il comune dovrà accertare e certificare alla Provincia che l'interessato risulta iscritto all'elenco degli idonei all'esercizio dell'attività agrituristica, ai sensi dell'articolo 88, comma 4 bis, della l.p. 22/1991.

Si riporta in allegato, al fine di facilitare l'istruttoria delle pratiche, l'aggiornamento dello schema riepilogativo in ordine agli interventi che sono interessati dal nuovo regime di salvaguardia e debbono pertanto ottenere il preventivo nulla-osta della Giunta provinciale per essere autorizzati.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SOSTITUTO
- dott. Pier Giorgio Mattei -

CB/LAM

SALVAGUARDIA PUP – adozione definitiva

DISCIPLINA DI SALVAGUARDIA

INVARIANTI, art. 8
<p>Necessitano di nulla osta tutti gli interventi che, nel rispetto delle leggi di settore vigenti, riguardano le invarianti.</p> <p>Il nulla osta non è richiesto qualora l'intervento sia subordinato a rilascio di atti di assenso da parte delle strutture provinciali competenti ai sensi delle leggi vigenti (es. autorizzazione paesaggistica, vincolo idrogeologico nell'area a bosco di pregio, autorizzazione beni culturali nel caso dei beni rappresentativi, autorizzazione CTP nel caso dei beni ambientali).</p>

AREE AGRICOLE, art. 37, comma 3 e 5	AREE AGRICOLE DI PREGIO art. 38, comma 5
<p>Necessitano di nulla osta e vanno sospese le pratiche riguardanti i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>nuove strutture</u> destinate a conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (comma 3); • impianti per il recupero di residui zootecnici e agricoli per la produzione di biogas, anche per la produzione di energia (comma 3); • maneggi (comma 3); • strutture di limitata entità e facilmente rimovibili per l'esercizio di attività a carattere culturale, sportivo e ricreativo (comma 3); • <u>nuovi edifici</u> da destinare a esercizi agrituristici (comma 5) 	<p>Necessitano di nulla osta e vanno sospese le pratiche riguardanti i <u>nuovi interventi</u> di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nuovi manufatti per l'attività produttiva agricola, esercitata professionalmente (comma 3); • <u>nuove strutture</u> destinate a conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (comma 3); • impianti per il recupero di residui zootecnici e agricoli per la produzione di biogas, anche per la produzione di energia (comma 3); • maneggi (comma 3); • strutture di limitata entità e facilmente rimovibili per l'esercizio di attività a carattere culturale, sportivo e ricreativo (comma 3); • fabbricati a uso abitativo (400 mc) e loro pertinenze (comma 4, a); • manufatti di limitate dimensioni per il deposito di attrezzature e materiali per la coltivazione del fondo in forma non imprenditoriale o per la manutenzione ambientale (comma 4, b); • <u>nuovi edifici</u> da destinare a esercizi agrituristici (comma 5)
<p>Non sono in salvaguardia e possono essere esaminate le pratiche riguardanti i seguenti interventi, <u>purché compatibili</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tutti gli interventi attinenti allo svolgimento delle attività agricole riguardanti sia edifici esistenti, anche in ampliamento sia nuovi edifici, con esclusione dei casi indicati nel riquadro superiore; • i cambi di destinazione d'uso; • bonifiche agrarie, muri di sostegno e contenimento e viabilità agricola (art. 46); • le infrastrutture (art. 46); • attrezzature per l'esercizio di attività sportive all'aperto di carattere strategico (art. 46) • (le infrastrutture e le attrezzature sportive di cui ai punti precedenti vengono eventualmente valutate per verificarne la compatibilità con le invarianti qualora interferiscano con le stesse, se non soggette a provvedimenti di carattere autorizzativo provinciale); • manufatti di natura pertinenziale (legnaie, garage interrati e non purché pertinenziali). 	<p>Non sono in salvaguardia e possono essere esaminate le pratiche riguardanti i seguenti interventi, <u>purché compatibili</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>interventi sugli edifici esistenti ammessi dai PRG</u>; • gli ampliamenti di edifici esistenti; • i cambi di destinazione d'uso, ad eccezione dei cambi di destinazione d'uso in agritur; • bonifiche agrarie, muri di sostegno e contenimento e viabilità agricola (art. 46); • le infrastrutture (art. 46); • attrezzature per l'esercizio di attività sportive all'aperto di carattere strategico (art. 46) • (le infrastrutture e le attrezzature sportive di cui ai punti precedenti vengono eventualmente valutate per verificarne la compatibilità con le invarianti qualora interferiscano con le stesse, se non soggette a provvedimenti di carattere autorizzativo provinciale); • manufatti di natura pertinenziale (legnaie, garage interrati e non purché pertinenziali).